

Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2022, n. 9-4883

Linee guida in materia di controllo pubblico e vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e sulle persone giuridiche private sorte a seguito di trasformazione e o riordino da I.P.A.B. di cui alle LL.RR.10/1991, 11/1991 e 12/2017 e ai sensi degli artt. 23 e 25 del C.C. nonche' disciplina dei procedimenti amministrativi ai sensi degli art.li 16, comma 5 e 29, comma 1 bis, lett. d ed e della L.R. 12/17.

A relazione dell'Assessore Marrone:

Premesso che:

- a seguito dell'approvazione della L.R. n. 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", a decorrere dal 1° gennaio 2016, la funzione di controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del Codice civile, sull'amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato in passato IPAB, precedentemente esercitata dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, è stata riallocata in capo alla Regione Piemonte;
- con la L.R. n. 12/2017 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", la Regione ha dettato le norme per il riordino delle IPAB, nonché per l'estinzione di quelle inattive e il trasferimento dei relativi beni, secondo i principi stabiliti dall'art. 10 L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dal D.Lgs. n. 207/2001 "Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- la citata Legge regionale prevede che le IPAB attive e non privatizzate ai sensi delle LL.RR. n. 10 e 11 del 1991 siano riordinate, a seconda dei requisiti stabiliti dalla stessa LR 12/2017, in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, alle quali si applica la specifica disciplina prevista dalla normativa vigente, e associazioni e fondazioni di diritto privato, alle quali si applicano le disposizioni del Codice civile, le disposizioni di attuazione del Codice civile medesimo, le disposizioni di cui al capo III del D.Lgs. 207/2001 e al capo IV della legge regionale stessa.

Richiamate:

- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018 con la quale, tra l'altro, si approvavano le linee guida in materia di controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del Codice civile, rivolte alle persone giuridiche di diritto privato che avevano ottenuto il riconoscimento ai sensi delle LL.RR. n. 10 e 11 del 1991, nonché a quelle derivanti dal riordino delle IPAB o dalla trasformazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona effettuati ai sensi della citata L.R. 12/2017, delineate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione;
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018, avente ad oggetto: Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle IPAB e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende, con cui, tra l'altro, si demandava a successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione, ai sensi dell'art. 26 della LR 12/2017, delle linee guida in materia di vigilanza sulle aziende, "da adottarsi dopo l'acquisizione dell'esperienza che maturerà a seguito dell'avvio del suddetto processo di riordino e dell'operatività dei nuovi soggetti giuridici".

Dato atto che:

- la L.R. n. 25/2021 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021", entrata in vigore il 21 ottobre 2021, ha introdotto un nuovo atto attuativo, prevedendo all'art. 16 comma 5 un provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro e non oltre centottanta giorni, nel quale siano stabiliti modalità e termini di comunicazione degli atti di dismissione o alienazioni di beni delle aziende o di trasferimento a terzi di diritti reali di godimento. Con la stessa L.R. n. 25/2021 è stata introdotta inoltre una specifica disciplina di vincoli e prescrizioni relativi al patrimonio delle istituzioni trasformate in Fondazioni o Associazioni e precisamente:

- l'art. 16, comma 5, prevede che “gli atti con i quali si dispone la dismissione o l'alienazione di beni delle aziende o il trasferimento a terzi di diritti reali di godimento o, infine, la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, sono comunicati alla struttura regionale competente nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti con provvedimento della Giunta regionale entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2021)”;
- l'art. 29, comma 1bis, lett. d) prevede l'”obbligo di trasmissione dell'atto definitivo di dismissione, alienazione o trasformazione di beni immobili o titoli o trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento o garanzia sui beni costituenti patrimonio disponibile dell'ente alla struttura regionale competente per materia, entro i termini, nei casi e secondo le modalità definiti dal provvedimento della Giunta regionale, di cui all'articolo 16, comma 5”;
- l'art. 29, comma 1bis, lett. e) prevede il “divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della struttura regionale competente, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili, alla cessione di titoli, alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi in relazione ai beni costituenti patrimonio indisponibile dell'ente, salvo che ciò risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali, nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 5, con esclusione di destinare i proventi al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio”;
- attualmente risultano 20 Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, derivanti dalla trasformazione di IPAB e 490 enti di diritto privato (associazioni e fondazioni) in parte derivanti dalla trasformazione di IPAB effettuata ai sensi delle LLRR 10 e 11 del 1991 e in parte dalla trasformazione di IPAB effettuata ai sensi della L.R. 12/2017, il cui processo di riordino è tuttora in corso;
- la maggior parte delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona è nata nel 2019, ma l'effettiva operatività del nuovo soggetto giuridico si è protratta nel tempo, in quanto legata a una serie di adempimenti previsti dalla normativa vigente, alcuni dei quali differiti nel tempo.

Considerato che:

- stante il numero di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona operanti sul territorio regionale e la prima esperienza acquisita in materia, si ritiene si siano verificati i presupposti per definire le linee guida in materia di vigilanza sulle aziende, anche al fine di garantire uniformità sul territorio regionale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- è necessario adottare il provvedimento della Giunta regionale di cui ai citati articoli 16, comma 5, 29, comma 1bis lettere d) ed e) nei termini ivi previsti;
- la modifica dell'art. 29, comma 1bis, lettere d) ed e) e l'adozione del provvedimento di Giunta ivi previsto incidono sulle disposizioni relative al controllo sulle IPAB privatizzate previste nell'Allegato B alla D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018, imponendone la revisione e la sua revoca e sostituzione con le nuove linee guida di controllo pubblico e vigilanza allegate al presente provvedimento.

Ritenuto, alle luce di quanto sopra esposto, di procedere all'approvazione dei seguenti documenti, predisposti dal Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità:

- “Linee guida in materia di controllo pubblico e vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e disciplina del procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della L.R. 12/2017”, delineate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, da applicarsi alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui alla L.R. 12/2017;
- “Linee guida in materia di controllo pubblico e vigilanza ai sensi degli articoli 23 e 25 del Codice civile, sulle persone giuridiche di diritto privato in passato IPAB e disciplina del procedimento ai sensi dell'articolo 29, comma 1bis lett d) ed e), rivolte alle persone giuridiche di diritto privato che

hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi delle LL.RR. n. 10 e 11 del 1991, nonché a quelle derivanti dal riordino delle IPAB o dalla trasformazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona effettuati ai sensi della citata L.R. 12/2017, delineate nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto, inoltre, di revocare l'Allegato B alla D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018, il cui testo modificato e integrato sulla base delle modifiche normative sopra descritte viene sostituito con l'allegato B alla presente deliberazione.

Dato atto che la struttura competente in materia di controllo pubblico e vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e sulle persone giuridiche di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle IPAB è la Direzione Sanità e Welfare – Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità.

Precisato che le persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi delle LL.RR. n. 10 e 11 del 1991, nonché quelle derivanti dal riordino delle IPAB o dalla trasformazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona effettuati ai sensi della citata L.R. 12/2017, che in seguito all'iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche private della Regione Piemonte ottengono l'iscrizione, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.e.i., nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli art.li 45 e segg. del medesimo Decreto Legislativo sono soggette al controllo pubblico e alla vigilanza previsti dalla specifica relativa normativa ed esercitati da altro Settore regionale;

- visti gli articoli 23 e 25 del Codice civile;
- visto il D.P.R. n. 616/1977;
- visto il D.P.R. n. 361/00;
- visto il D.Lgs 207/2001;
- visto il D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.;
- vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- vista la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;
- vista la legge regionale n. 12 del 02/08/2017 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001;
- vista la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;
- vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;
- vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte,
la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare le “Linee guida in materia di controllo pubblico e vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e disciplina del procedimento ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della L.R. 12/2017”, delineate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

- di approvare le “Linee guida in materia di controllo pubblico e vigilanza ai sensi degli articoli 23 e 25 del Codice civile, sulle persone giuridiche di diritto privato, in passato IPAB, e disciplina del procedimento ai sensi dell’articolo 29, comma 1bis lett d) ed e), rivolte alle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi delle LL.RR. n. 10 e 11 del 1991,

nonché a quelle derivanti dal riordino delle IPAB o dalla trasformazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona effettuati ai sensi della citata L.R. 12/2017, delineate nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione dell'allegato B della D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018, che viene revocato;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010. Il contenuto della stessa sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.

(omissis)

Allegato

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLO PUBBLICO E VIGILANZA SULLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 5, DELLA L.R. 12/2017

Con la L.R. n. 12/2017 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", la Regione ha dettato le norme per il riordino delle IPAB, nonché per l'estinzione di quelle inattive e il trasferimento dei relativi beni, secondo i principi stabiliti dall'art. 10 L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dal D.Lgs. n. 207/2001 "Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328".

La citata Legge regionale prevede che le IPAB siano riordinate, a seconda dei requisiti stabiliti dalla stessa norma, in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (di seguito aziende) alle quali, nell'ambito dei principi di cui ai capi I e II del D.Lgs. 207/2001, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge regionale e associazioni e fondazioni di diritto privato, alle quali si applicano le disposizioni del codice civile, le disposizioni di attuazione del codice civile medesimo, le disposizioni di cui al capo III del D.Lgs. 207/2001 e al capo IV della legge regionale stessa.

L'art. 26 "Vigilanza" della L.R. 12/2017 stabilisce che "La struttura regionale competente per materia esercita, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, le funzioni di vigilanza sugli organi delle aziende, ivi compresa la dichiarazione di decadenza dei membri dei consigli di amministrazione nei casi previsti dalla legge, nonché la vigilanza amministrativa sull'attività delle stesse."

In seguito all'approvazione della Legge regionale di riordino, la Regione Piemonte ha approvato i provvedimenti attuativi ed esplicativi del processo, tra i quali, la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018, avente ad oggetto: Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende. Tale Deliberazione ha demandato a successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione, ai sensi dell'art. 26 della LR 12/2017, delle linee guida in materia di vigilanza sulle aziende, "da adottarsi dopo l'acquisizione dell'esperienza che maturerà a seguito dell'avvio del suddetto processo di riordino e dell'operatività dei nuovi soggetti giuridici".

Attualmente risultano 20 aziende, derivanti dalla trasformazione di IPAB, la maggior parte delle quali è nata nel 2019, ma l'effettiva operatività del nuovo soggetto giuridico si è protratta nel tempo, in quanto legata a una serie di adempimenti previsti dalla normativa vigente, alcuni dei quali differiti nel tempo.

L'esperienza maturata in materia e le criticità emerse durante la Pandemia hanno, inoltre, comportato la necessità di meglio definire alcuni aspetti della normativa regionale relativa all'utilizzo dei beni da parte delle aziende, pertanto, con L.R. n. 25/2021 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021", entrata in vigore il 21 ottobre 2021, sono stati modificati gli articoli 16 e 17 della LR 12/2017. La modifica normativa prevede al comma 5 dell'art. 16 che "Gli atti con i quali si dispone la dismissione o l'alienazione di

beni delle aziende o il trasferimento a terzi di diritti reali di godimento o, infine, la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, sono comunicati alla struttura regionale competente nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti con provvedimento della Giunta regionale entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2021)".

Ad oggi si ritiene si siano verificati i presupposti, stante il numero di aziende operanti sul territorio regionale e la prima esperienza acquisita in materia, per definire le linee guida in materia di vigilanza sulle aziende, anche al fine di garantire uniformità sul territorio regionale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. Si ritiene, inoltre, di dover definire, in esecuzione del disposto di cui al comma 5 dell'art. 16 della L.R. 12/2017 sopra citato, i casi, le modalità e i termini di comunicazione degli atti ivi indicati.

Vigilanza amministrativa sulle aziende

In linea generale, si deve considerare che l'attività di vigilanza amministrativa sulle aziende deve essere effettuata nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità degli enti vigilati, i quali sono tenuti a dotarsi degli strumenti di controllo atti a garantire, tra l'altro, la regolarità e la correttezza amministrativa e contabile (art. 12, comma 3, della L.R. 12/2017). In tale contesto, anche nell'ottica della collaborazione, si privilegia un controllo non meramente formale e sanzionatorio, bensì diretto a favorire la risoluzione dei problemi e, ove possibile, a prevenirli (anche attraverso misure concordate con gli amministratori degli enti vigilati e con gli enti locali interessati).

La vigilanza regionale, come previsto dalla normativa vigente, riguarda gli organi di amministrazione delle aziende e l'attività da queste svolta e si attua secondo le modalità definite dalle presenti linee guida.

Qualora, nel corso dell'attività di vigilanza si rilevino le fattispecie di cui all'art. 27, comma 2, della L.R. 12/2017 (gravi violazioni di legge, dello statuto o del regolamento di organizzazione, riscontrata impossibilità al funzionamento, gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, nonché irregolare costituzione del consiglio di amministrazione), si procede alla nomina di un commissario straordinario secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 sopra citata. Il commissariamento è preceduto, salvo i casi di particolare urgenza, da diffida al Consiglio di amministrazione dell'azienda a conformarsi alla normativa vigente, nonché alle disposizioni statutarie. Si precisa che l'intervento regionale è volto ad evitare situazioni di pregiudizio per l'ente.

A riguardo si evidenzia che il mancato inoltro della documentazione sotto descritta o la mancata risposta alle richieste di integrazione o di informazioni può costituire presupposto per l'esercizio dei poteri di commissariamento quando, in conseguenza di tale comportamento, sia seriamente ostacolata l'attività di vigilanza e vi siano ragioni per ritenere la sussistenza di attività non conformi allo statuto, allo scopo dell'azienda o alla legge.

Si ricorda, al fine di fornire un quadro completo della questione, che, sulla base delle attività effettivamente svolte, le aziende sono sottoposte agli ulteriori controlli previsti dalla normativa di settore. Qualora ad esempio si tratti di presidio socio-assistenziale e socio-sanitario, così come definito dalla normativa regionale, il rispetto degli standard strutturali

e gestionali inerenti l'attività viene verificato dai competenti organi. Le aziende sono soggette, inoltre, ai normali controlli degli organi dello Stato o delle altre autorità competenti.

Vigilanza sugli organi di amministrazione.

L'attività di vigilanza sugli organi si eplica mediante:

- la verifica della conformità della composizione dell'organo amministrativo alle disposizioni statutarie;
- la verifica dell'esistenza di eventuali cause ostative alla nomina e di incompatibilità dei membri del consiglio di amministrazione a seguito di segnalazioni o d'ufficio in caso di evidenti irregolarità;
- la dichiarazione di decadenza dei membri dei consigli di amministrazione nei casi previsti dalla L.R. 12/2017;
- la revoca nei casi di cui all'art. 15, comma 6, della L.R. 12/2017.

Per le finalità sopra esposte, le aziende devono trasmettere:

- Entro 10 giorni dall'adozione:
 - le deliberazioni di insediamento dell'organo amministrativo, individuazione delle cariche e le deliberazioni relative alle successive modifiche della composizione o delle cariche. Si specifica che tali atti deliberativi devono dare atto dell'insussistenza di cause ostative alla nomina e di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013 e alla L.R. 12/2017.
- Tempestivamente:
 - comunicazione in merito all'insorgenza delle suddette cause ostative alla nomina e di incompatibilità a carico di componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto concerne le cause ostative alla nomina e le cause di incompatibilità, si evidenzia che il riferimento normativo è l'art. 14 della L.R. 12/2017, il quale, oltre a richiamare il D.Lgs. 39/2013, introduce specifiche cause ostative alla nomina e di incompatibilità. A tal proposito si ritiene che le verifiche in argomento debbano essere effettuate in primo luogo dal soggetto nominante, al quale il nominato è tenuto a comunicare anche le eventuali cause ostative alla nomina e di incompatibilità che dovessero sorgere in seguito alla nomina. Tale comunicazione va effettuata anche all'organo amministrativo e, all'Azienda che, come sopra specificato, la inoltrerà alla Regione. Si precisa, inoltre, che gli atti deliberativi relativi all'insediamento, all'individuazione delle cariche e alle eventuali sostituzioni di consiglieri devono dare atto dell'insussistenza di cause ostative alla nomina e di incompatibilità. Si consideri, infatti, che dal momento della nomina all'insediamento potrebbero insorgere situazioni di inconfiribilità, si pensi ad esempio a una sentenza di condanna, o di incompatibilità. A ciò si aggiunge che il divieto di cui al comma 3 dell'art. 14 "non possono appartenere contemporaneamente allo stesso consiglio di amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado" può essere verificato, quando si è in presenza di diversi soggetti nominanti, solo in sede di insediamento del Consiglio di Amministrazione. In relazione al divieto di cui

all'art. 14, comma 3, si ritiene di dover specificare i seguenti criteri volti a disciplinare la fattispecie in armonia con i principi generali e nell'ottica della semplificazione dell'azione amministrativa:

- a) in caso di nomine effettuate in date differenti viene escluso il soggetto la cui nomina è più recente;
- b) nel caso di membro nominato e membro nato, viene fatto salvo quest'ultimo, a prescindere dalla data di nomina, a meno che non si tratti di soggetto delegato o nominato dal membro nato nel cui caso vale la regola generale di cui alla lettera a);
- c) la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 14 non si applica nel caso in cui il rapporto di parentela o affinità sia previsto dalle disposizioni statutarie o intercorra comunque tra membri nati, sempre che non si tratti di soggetti delegati o nominati dal membro nato.

Con riferimento alla dichiarazione di decadenza di cui alla L.R. 12/2017 la stessa sarà effettuata con determinazione dirigenziale nel termine di 30 giorni. A tal proposito, si specifica che relativamente alle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 non comprese nei casi di cui all'art. 14 della L.R. 12/2017 la Regione, nel rispetto della normativa nazionale in materia, segnalerà la situazione ai soggetti competenti (responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e/o ANAC).

Per quanto riguarda la revoca di cui al comma 6 dell'art. 15 della L.R. 12/2017 si procede con determinazione dirigenziale entro 30 giorni dalla segnalazione da parte del soggetto competente alla nomina o dall'avvio d'ufficio del procedimento.

Vigilanza amministrativa sull'attività delle aziende

La vigilanza è finalizzata alla verifica:

- del corretto funzionamento dell'azienda in relazione al fine statutario;
- dell'adozione dei bilanci, quali atti obbligatori ai sensi della legge;
- del rispetto del vincolo di destinazione sul patrimonio delle aziende, tenendo presente che, sia esso indisponibile sia disponibile, deve concorrere alla realizzazione delle attività istituzionali.

Nell'ambito delle finalità sopra descritte, la vigilanza ha ad oggetto l'esame di attività e di atti fondamentali o di grande rilievo istituzionale.

L'attività di richiesta di informazioni e documentazione viene esercitata, in via generale e ordinaria, relativamente agli atti obbligatori/fondamentali che ineriscono la vita dell'ente (bilanci, accettazione di donazioni/eredità/lasciti, atti incidenti sul patrimonio dell'azienda, come meglio descritto nel prosieguo di tale documento). Si ritengono esclusi gli atti di ordinaria amministrazione o meramente esecutivi, compresi quelli inerenti il personale. È escluso, altresì, ogni esame nel merito.

Per le finalità sopra esposte, le aziende devono trasmettere:

▪ Entro 30 giorni dall'adozione:

- copia del Bilancio Preventivo e allegati con relativo verbale di deliberazione;
- copia deliberazioni di variazioni al Bilancio, assestamento generale e salvaguardia degli equilibri;

- copia del Bilancio Consuntivo e allegati con relativo verbale di deliberazione;
- copia degli atti deliberativi relativi all'accettazione di donazioni/eredità/lasciti.

▪ **Contestualmente alla trasmissione del Bilancio consuntivo:**

- relazione sull'attività svolta riferita all'anno solare precedente (con particolare riferimento al rispetto delle finalità statutarie, alle azioni messe in atto, alle risorse umane impiegate, ai beneficiari e alle eventuali situazioni di criticità rilevate)

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE/TRASMISSIONE DEGLI ATTI DI "DISPOSIZIONE" DEL PATRIMONIO DELL'ENTE.

Premessa

Nell'ambito delle funzioni di vigilanza, le aziende devono trasmettere la documentazione relativa all'utilizzo del patrimonio come di seguito descritto.

L'articolo 16 della L.R. 12/2017, nella formulazione da ultimo approvata con L.R. n. 25 del 2021, esplicita la possibilità di dismettere, alienare, trasferire a terzi diritti reali di godimento e/o costituire diritti reali di garanzia sui beni costituenti il patrimonio dell'Azienda, imponendo l'obbligo per quest'ultima di darne comunicazione (preventivamente o successivamente a seconda della tipologia e della natura dei beni patrimoniali) alla Regione e rimettendo a questo provvedimento la disciplina di dettaglio con la definizione dei casi, delle modalità e dei termini. Ciò premesso, dal momento che nell'ambito del patrimonio dell'Azienda occorre distinguere tra dotazione patrimoniale indisponibile e dotazione patrimoniale disponibile ed alla luce delle differenti caratteristiche di tali fattispecie, al fine di fornire agli enti sottoposti a vigilanza, gli strumenti utili per operare nell'ambito della legittimità contemperando l'esigenza di salvaguardare il patrimonio con quella di consentire, facilitare e mantenere il regolare andamento delle attività istituzionali, la disciplina relativa all'"utilizzo" del patrimonio ed i relativi obblighi in capo alle Aziende è stata declinata operando un distinguo fra le due differenti "fattispecie" patrimoniali.

Definizione di Patrimonio indisponibile.

Posto che il patrimonio indisponibile dell'Azienda è soggetto alla disciplina di cui all'art. 828, comma 2 del codice civile e, pertanto, con destinazione specifica a servizi di assistenza sociale, qualora sussistano ulteriori beni nei quali non venga espressamente svolta l'attività dell'Azienda e, contemporaneamente, ricorrano eccezionali ed adeguatamente attestate esigenze di reperimento di risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali, con esclusione di destinazione alla copertura del disavanzo e/o al finanziamento delle spese correnti, l'Azienda può "disporre" di quella quota di patrimonio indisponibile di cui sopra e la deliberazione dell'organo amministrativo dell'Ente con la quale il medesimo manifesti l'intenzione di: dismettere e/o alienare e/o trasferire a terzi diritti reali di godimento e/o costituire diritti reali di garanzia, dovrà essere inoltrata affinché venga autorizzata.

Procedura di autorizzazione degli atti di "dismissione" del Patrimonio indisponibile

Caratteristiche dei beni interessati dalla procedura

La struttura regionale competente in tema di vigilanza e controllo pubblico delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) nate a seguito di riordino da IPAB ex L.R. n. 12/2017, rilascia apposita autorizzazione alla dismissione dei seguenti beni costituenti patrimonio indisponibile dell'Ente:

- beni immobili;
- beni mobili di valore storico e/o artistico;
- titoli;
- beni mobili di valore rilevante.

Condizioni e casi di esclusione dei beni interessati dalla procedura

La disposizione dei beni in questione è condizionata:

a) dalla natura del bene: i beni non devono essere direttamente destinati ed impiegati per il perseguimento delle finalità statuarie (per quest'ultimi, infatti, vige il divieto assoluto di disponibilità fermo restando il disposto di cui all'art. 16, co. 3 lettere a) e b) dell'art. 16 della L.R. 12/2017);

b) dalla finalità che ne giustifica la disposizione, sicché possono essere utilizzati per:

- fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento e/o il miglioramento del patrimonio indisponibile dell'Ente;
- potenziare e/o migliorare le attività istituzionali dell'Ente.

E', comunque, esclusa la destinazione dei proventi di tali atti dispositivi per il finanziamento delle spese di parte corrente o per la copertura di eventuali disavanzi di bilancio.

Termini e Responsabile del procedimento amministrativo di autorizzazione

I termini di conclusione del procedimento di autorizzazione *de quo* sono di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione (mod. A1).

L'autorizzazione è concessa o negata entro il termine di 60 giorni dalla ricevuta comunicazione della deliberazione del competente amministrativo dell'Azienda con la quale venga manifestata l'intenzione di disporre del patrimonio dell'Ente (quest'ultima dovrà essere inoltrata alla Regione Piemonte entro il termine di 30 giorni dall'assunzione della medesima), salvo il caso in cui la struttura regionale competente faccia richiesta di ulteriori chiarimenti e/o integrazioni, nel qual caso il termine *de quo* rimarrà sospeso per trenta giorni ovvero fino alla data di ricezione dei chiarimenti e/o integrazioni. Gli atti di manifestazione dell'intenzione di disporre del patrimonio come sopra descritto, non potranno tradursi in atti definitivi se la struttura regionale competente in materia di vigilanza si oppone in quanto risultano gravemente pregiudizievoli per le attività istituzionali dell'Ente. In questo caso, il responsabile della struttura regionale adotta un provvedimento motivato di diniego entro i termini di cui sopra. Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore del Settore della Direzione Regionale competente per materia (attualmente il Dirigente del Settore A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità della Direzione A1400A - SANITÀ E WELFARE).

Operano integralmente nel procedimento in questione le disposizioni di cui alla L.R. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”

Documenti da produrre ai fini dell'autorizzazione:

- **istanza in bollo (modello allegato sotto la lettera A1)**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, volta ad ottenere l'autorizzazione alla alienazione o trasformazione di beni costituenti patrimonio indisponibile dell'ente o alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi.

Allegati all'istanza:

- copia della/e deliberazione/i del competente organo dalla quale risulti:
 - a) la manifestazione dell'intenzione di procedere alla disposizione del patrimonio dell'Ente (dismissione, trasformazione e/o alienazione di beni delle aziende e/o al trasferimento a terzi di diritti reali di godimento e/o alla costituzione di diritti reali di garanzia sui beni dell'Azienda costituenti patrimonio indisponibile);
 - b) il contestuale reinvestimento dei relativi proventi e la necessità di disporre della dotazione patrimoniale in quanto risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali;
- perizia asseverata in caso di alienazione di immobili, beni mobili di rilevante entità, beni mobili storico artistici.

Procedura di trasmissione degli atti di “dismissione” del Patrimonio disponibile

Posto che la dotazione patrimoniale disponibile, come tale, può essere utilizzata direttamente dall'Azienda per le finalità istituzionali che la medesima si prefigge, ai fini della verifica del corretto impiego del patrimonio dell'Ente e limitatamente ai beni immobili, ai beni mobili di rilevante valore, nonché ai beni mobili di valore storico artistico, le Aziende devono trasmettere alla struttura regionale competente in tema di vigilanza:

▪ **Entro 30 giorni dall'adozione:**

- copia degli atti (deliberazione dell'organo amministrativo con la quale si dispone del bene, rogito notarile - quando necessario - e, con riferimento all'alienazione dei beni immobili e/o beni mobili di valore storico artistico, perizia asseverata dei medesimi) di dismissione, alienazione o di trasferimento a terzi di diritti reali di godimento o di costituzione di diritti reali di garanzia, unitamente alla documentazione riferita al contestuale reinvestimento dei relativi proventi o alla documentazione attestante la necessità della disposizione di tale dotazione patrimoniale in quanto risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali. Infine, tale impiego della dotazione patrimoniale disponibile, può essere disposto nell'eventualità che l'attività di esercizio si chiuda con un risultato negativo e l'azienda, pur avendo adottato tutte le misure necessarie a ripianarlo non sia riuscita a disporre di mezzi finanziari sufficienti per il ripiano, a condizione che tale utilizzo consenta l'effettivo ripiano. Per tali atti resta salva la possibilità da parte della struttura regionale competente per materia della trasmissione dell'atto di disposizione alla competente Autorità qualora si ravvisino elementi di criticità.

Modello istanza da compilare Su carta intestata dell'Ente

Marca da Bollo

da inviare via PEC all'indirizzo:

programmazione socioassistenziale@cert.regione.piemonte.it

**Regione Piemonte
Direzione Sanità e Welfare
Settore Programmazione socio-assistenziale
e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità
Via Bertola 34**

TORINO

OGGETTO: istanza di autorizzazione degli atti di dismissione del patrimonio indisponibile (art. 16, comma 5, della LR 12/2017).

Il/La sottoscritto/a.....nato/a a.....
il.....nella sua qualità di e legale rappresentante dell'Azienda Pubblica di
Servizi Alla Personacon sede inProv....., Via.....,
in conformità con quanto disposto dall'art. 16, comma 5, della L.R. 12/2017 e dalla relativa
disciplina di attuazione

CHIEDE

l'autorizzazione alla alienazione o trasformazione di beni costituenti patrimonio indisponibile dell'ente o alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi **(specificare la fattispecie)** per le seguenti finalità:

- fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento e/o il miglioramento del patrimonio indisponibile dell'Ente;
- potenziare e/o migliorare le attività istituzionali dell'Ente.

(indicare la/le finalità)

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il referente è il sig./sig.ra

Tel.....

Si inviano in allegato alla presente istanza:

- copia della/e deliberazione/i del competente organo dalla quale risulti:
 - a) la manifestazione dell'intenzione di procedere alla disposizione del patrimonio dell'Ente (dismissione, trasformazione e/o alienazione di beni delle aziende e/o al trasferimento a terzi di diritti reali di godimento e/o alla costituzione di diritti reali di garanzia sui beni dell'Azienda costituenti patrimonio indisponibile);

- b) il contestuale reinvestimento dei relativi proventi e la necessità di disporre della dotazione patrimoniale in quanto risulta indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali;
- perizia asseverata in caso di alienazione di immobili, beni mobili di rilevante entità, beni mobili storico artistici.
 - copia della marca da bollo annullata dalla quale si evinca il numero identificativo;
 - copia del documento d'identità in corso di validità.

Dichiara altresì:

- che la marca da bollo dovuta per l'istanza non è stata, né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento;
- di essere a conoscenza che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione per le finalità inerenti al procedimento avviato con la presente istanza; che i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento UE 2016/279.

Data _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLO PUBBLICO E VIGILANZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 23 E 25 DEL CODICE CIVILE, SULLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO IN PASSATO IPAB E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, COMMA 1BIS LETT D) ED E)

FUNZIONI DI CONTROLLO PUBBLICO SULLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO.

A seguito dell'approvazione della L.R. n. 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", a decorrere dal 1° gennaio 2016, la funzione di controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sull'amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato in passato IPAB, precedentemente esercitata dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, è stata riallocata in capo alla Regione Piemonte.

Con la L.R. n. 12/2017 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", la Regione ha dettato le norme per il riordino delle IPAB, nonché per l'estinzione di quelle inattive e il trasferimento dei relativi beni, secondo i principi stabiliti dall'art. 10 della L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dal D.Lgs. n. 207/2001 "Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328".

La citata Legge regionale prevede che le IPAB attive e non ancora privatizzate ai sensi delle LL.RR. n. 10 e 11 del 1991 siano riordinate, a seconda dei requisiti stabiliti dalla stessa LR 12/2017, in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, alle quali si applica la specifica disciplina prevista dalla normativa vigente, e associazioni e fondazioni di diritto privato, alle quali si applicano le disposizioni del codice civile, le disposizioni di attuazione del codice civile medesimo, le disposizioni di cui al capo III del D.Lgs. 207/2001 e al capo IV della legge regionale stessa.

Con D.G.R. n.30-6355 del 12/01/2018, tra l'altro, si approvavano le linee guida in materia di controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, rivolte alle persone giuridiche di diritto privato che avevano ottenuto il riconoscimento ai sensi delle LL.RR. n. 10 e 11 del 1991, nonché a quelle derivanti dal riordino delle IPAB o dalla trasformazione delle Aziende di servizi alla persona effettuati ai sensi della citata L.R. 12/2017, delineate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione.

Con L.R. n. 25 del 2021 è stato modificato l'art. 29 della LR 12/2017 mediante l'inserimento del comma 1 bis, il quale prevede:

- alla lettera d) l'obbligo di trasmissione dell'atto definitivo di dismissione, alienazione o trasformazione di beni immobili o titoli o trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento o garanzia sui beni costituenti patrimonio disponibile dell'ente alla struttura regionale competente per materia, entro i termini, nei casi e secondo le modalità definiti dal provvedimento della Giunta regionale, di cui all'articolo 16, comma 5;
- alla lettera e) il divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della struttura regionale competente, ad alienazioni o trasformazioni di beni

immobili, alla cessione di titoli, alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi in relazione ai beni costituenti patrimonio indisponibile dell'ente, salvo che ciò risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali, nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 5, con esclusione di destinare i proventi al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio.

Il provvedimento di Giunta sopra citato deve essere adottato entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del comma 5 dell'articolo 16 della LR 12/2017 come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2021)".

La L.R. 25/2021 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021" è entrata in vigore il 21/10/2021, si ritiene, pertanto, di dover definire, in esecuzione del disposto di cui al comma 1 bis dell'art. 29 della L.R. 12/2017 sopra citato, i casi, le modalità e i termini di comunicazione degli atti ivi indicati e conseguentemente di ridefinire le modalità di vigilanza descritte nell'Allegato B alla sopra citata D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018, che viene revocato e sostituito dalle presenti linee guida.

Si specifica che i disposti di cui alle presenti linee guida si rivolgono alle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi delle LL.RR. n. 10 e 11 del 1991, nonché a quelle derivanti dal riordino delle IPAB o dalla trasformazione delle Aziende di servizi alla persona effettuati ai sensi della citata L.R. 12/2017. Tali soggetti privati (associazioni e fondazioni), iscritti nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche private, sono indicati nel prosieguo del seguente documento come "IPAB privatizzate".

Per delineare i confini del controllo, soprattutto in presenza di organismi privati costituiti per libera volontà di cittadini tutelata a livello costituzionale (art. 18 della Costituzione italiana), si evidenzia la necessità di un esame complessivo delle norme che li disciplinano, compresi gli artt. 23 e 25 del codice civile, secondo i criteri teleologico, sistematico e storico.

Occorre innanzi tutto osservare come il controllo pubblico assuma caratteristiche differenti a seconda che si eserciti su associazioni ovvero su fondazioni; in generale, nel primo caso ha lo scopo di evitare che si arrechi pregiudizio ad interessi esterni all'ente, nel secondo quello di protezione dell'interesse diretto dell'ente. Per quanto riguarda il patrimonio, sia nel caso di associazioni, sia nel caso di fondazioni, l'esercizio del potere di controllo ed intervento deve essere rivolto alla salvaguardia degli interessi e scopi contenuti nell'atto di fondazione e nello statuto. Si richiamano a tale riguardo le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 207/2001 e all'art. 29, commi 1bis e 2, della L.R. 12/2017. Va, infatti, considerato che le IPAB privatizzate, prima della loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, erano comunque destinatarie di un patrimonio vincolato a finalità socio-assistenziali o socio-educative.

Si ricorda, inoltre, che, sulla base delle attività effettivamente svolte, le IPAB privatizzate sono soggette agli ulteriori controlli previsti dalla normativa di settore. Qualora ad esempio si tratti di presidio socio-assistenziale e socio-sanitario, così come definito dalla normativa regionale, il rispetto degli standard strutturali e gestionali inerenti l'attività viene verificato dai competenti organi. Le IPAB privatizzate sono soggette, inoltre, ai normali controlli degli

organi dello Stato secondo le rispettive competenze, così come sono soggette ai controlli delle autorità comunali e scolastiche se operanti in campo scolastico.

ASSOCIAZIONI

Per quanto concerne le associazioni il controllo pubblico esercitato dalla Regione riguarda quello normato dall'art. 23 del codice civile, che al comma 4 prevede la possibilità per l'autorità governativa di sospendere le deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, nonché quello normato dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 207/2001 e dall'art. 29, comma 1bis e 2, della L.R. 12/2017 con riferimento ai controlli sull'utilizzo del patrimonio, nell'ambito dei quali viene introdotta, dall'intervento legislativo regionale effettuato con la L.R. 25/2021, citata in premessa, l'autorizzazione della Regione relativamente agli atti che incidono sul patrimonio indisponibile delle associazioni. L'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 207/2001 e l'art. 29, comma 2, della L.R. 12/2017 statuiscono, inoltre, che "Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alle Regioni, che ove ritengano la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la inviano al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile". A tal proposito si ricorda che ai sensi del comma 1 del citato art. 23 del codice civile, le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate dall'Autorità giudiziaria su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

La sospensione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere adottata, secondo le modalità previste dall'art. 9 delle disposizioni di attuazione del codice civile, con deliberazione della Giunta Regionale.

La comunicazione al pubblico ministero di cui ai citati articoli 18, comma 3, del D.Lgs. 207/2001 e 29, comma 2, della L.R. 12/2017 è effettuata dal dirigente competente.

Si specifica che la Regione non è legittimata ad esercitare l'azione di annullamento.

Il rilascio dell'autorizzazione relativa all'utilizzo del patrimonio indisponibile viene disciplinato nella parte sotto riportata dedicata all'utilizzo del patrimonio.

Pur se non costituisce oggetto dell'attività ordinaria di controllo, nell'ottica della collaborazione volta a favorire la legittimità dell'operato delle associazioni, si ricorda che costituisce obbligo per le associazioni richiedere, tempestivamente, all'Ufficio competente alla tenuta del Registro regionale delle persone giuridiche private l'annotazione dei nominativi degli amministratori in carica, con indicazione di quelli cui è attribuita la rappresentanza (art. 4 DPR 361/2000).

Per le finalità sopra esposte, ed anche con riferimento ad attività di rilevazione dati, le Associazioni devono trasmettere:

- entro il 30 giugno di ogni anno: la relazione sull'attività svolta e sul patrimonio sottoscritta dal legale rappresentante. La relazione dovrà fare riferimento al rispetto delle finalità statutarie, alle azioni messe in atto, alle risorse umane impiegate, ai beneficiari e alle eventuali situazioni di criticità rilevate. La relazione sull'attività, nel caso di enti che esercitano attività scolastiche deve essere riferita all'anno scolastico, nel caso di enti che svolgono altre attività deve essere riferita all'anno solare antecedente. Per quanto riguarda il patrimonio, nella relazione si dovrà specificare se vi sono state o meno variazioni nella

composizione del patrimonio immobiliare o mobiliare dell'associazione rispetto a quanto risultante dall'ultima comunicazione effettuata alla Regione Piemonte. In caso di variazioni nella suddetta composizione del patrimonio si dovranno specificare le modifiche intervenute.

In sede di prima applicazione delle presenti linee guida ed entro 30 giorni dalla richiesta del competente Settore regionale:

- **inventario** aggiornato dei beni immobili e mobili suddivisi tra indisponibili e disponibili.

Si fa presente, infine, che la Regione ha pieno titolo a richiedere ed ottenere dalle associazioni eventuali altre informazioni e documentazione necessarie all'esercizio dell'attività di controllo.

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE/TRASMISSIONE DEGLI ATTI DI "DISPOSIZIONE" DEL PATRIMONIO DELL'ENTE.

Premessa

Nell'ambito delle funzioni di controllo sopra descritte, le Associazioni devono trasmettere la documentazione relativa all'utilizzo del patrimonio come di seguito descritto.

Definizione del Patrimonio

L'art. 29, comma 1bis, della L.R. 12/2017 pone a carico delle Associazioni nate a seguito di riordino da IPAB una serie di vincoli e prescrizioni:

- a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato nello Statuto e Tavola di fondazione, esclusivamente per finalità sociali;
- b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico per i quali vigono le prescrizioni in tema, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- c) indisponibilità dei beni espressamente destinati allo svolgimento delle attività statutarie;
- d) obbligo di trasmissione dell'atto definitivo di dismissione, alienazione o trasformazione di beni immobili, titoli, beni mobili di valore rilevante, beni mobili storico artistici o di trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento o garanzia sui beni costituenti patrimonio disponibile dell'ente alla struttura regionale competente per materia in tema di vigilanza;
- e) divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della struttura regionale competente, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili, alla cessione di titoli, alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi in relazione ai beni costituenti patrimonio indisponibile dell'ente, salvo che ciò risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali con esclusione di destinare i proventi al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio.

Procedura di autorizzazione degli atti di “dismissione” del Patrimonio indisponibile

Premessa

La lettera e) dell'articolo 29, comma 1 bis sopra riportato, prevede il divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della struttura regionale competente, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili, alla cessione di titoli, alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi in relazione ai beni costituenti patrimonio indisponibile dell'ente.

Caratteristiche dei beni interessati dalla procedura

La struttura regionale competente in tema di vigilanza e controllo pubblico delle Associazioni in passato IPAB rilascia apposita autorizzazione alla dismissione dei seguenti beni costituenti patrimonio indisponibile dell'Ente:

- beni immobili;
- beni mobili di valore storico e/o artistico;
- titoli;
- beni mobili di valore rilevante.

Condizioni e casi di esclusione dei beni interessati dalla procedura

La disposizione dei beni in questione è condizionata:

a) dalla natura del bene: i beni non devono essere direttamente destinati ed impiegati per il perseguimento delle finalità statuarie (per quest'ultimi, infatti, vige il divieto assoluto di disponibilità, ferma restando la possibilità di reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità);

b) dalla finalità che ne giustifica la disposizione, sicché possono essere utilizzati per:

- fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento e/o il miglioramento del patrimonio indisponibile dell'Ente;
- potenziare e/o migliorare le attività istituzionali dell'Ente.

È, comunque, esclusa la destinazione dei proventi di tali atti dispositivi per il finanziamento delle spese di parte corrente o per la copertura di eventuali disavanzi di bilancio.

Termini e Responsabile del procedimento amministrativo di autorizzazione

I termini di conclusione del procedimento di autorizzazione *de quo* sono di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione (mod. B1).

L'autorizzazione è concessa o negata entro il termine di 60 giorni dalla ricevuta comunicazione della deliberazione del competente organo dell'Associazione con la quale venga manifestata l'intenzione di disporre del patrimonio dell'Ente (quest'ultima dovrà essere inoltrata alla Regione Piemonte entro il termine di 30 giorni dall'assunzione della medesima), salvo il caso in cui la struttura regionale competente faccia richiesta di ulteriori chiarimenti e/o integrazioni, nel qual caso il termine *de quo* rimarrà sospeso per trenta giorni ovvero fino alla data di ricezione dei chiarimenti e/o integrazioni. Gli atti di manifestazione dell'intenzione di disporre del patrimonio come sopra descritto, non potranno tradursi in atti definitivi se la struttura regionale competente in materia di vigilanza si oppone in quanto risultano gravemente pregiudizievoli per le attività istituzionali dell'Ente. In questo caso, il responsabile della struttura regionale adotta un provvedimento motivato di diniego entro i termini di cui sopra. Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore del Settore della Direzione Regionale competente

per materia (attualmente il Dirigente del Settore A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità della Direzione A1400A - SANITÀ E WELFARE).

Operano integralmente nel procedimento amministrativo in questione, le disposizioni di cui alla L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"

Documenti da produrre ai fini dell'autorizzazione:

- **istanza in bollo (modello allegato sotto la lettera B1)**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, volta ad ottenere l'autorizzazione alla alienazione o trasformazione di beni costituenti patrimonio indisponibile dell'ente o alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi.

Allegati all'istanza:

- copia della/e deliberazione/i del competente organo dalla quale risulti:

a) la manifestazione dell'intenzione di procedere alla disposizione del patrimonio dell'Ente (dismissione, trasformazione e/o alienazione di beni dell'Ente trasferimento a terzi di diritti reali di godimento e/o alla costituzione di diritti reali di garanzia sui beni dell'Ente costituenti patrimonio indisponibile);

b) il contestuale reinvestimento dei relativi proventi e la necessità di disporre della dotazione patrimoniale in quanto risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali;

- perizia asseverata in caso di alienazione di immobili, beni mobili di rilevante entità, beni mobili storico artistici.

Procedura di trasmissione degli atti di "dismissione" del Patrimonio disponibile

La lettera d) dell'articolo 29, comma 1 bis sopra riportato, prevede l'obbligo di trasmissione dell'atto definitivo di dismissione, alienazione o trasformazione di beni immobili, titoli, beni mobili di rilevante valore, mobili storico artistici o il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento o garanzia sui beni costituenti patrimonio disponibile dell'ente alla struttura regionale competente per materia. Conseguentemente, il competente organo dell'Associazione:

▪ **Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto dispositivo trasmetterà:**

- copia degli atti definitivi (deliberazione del competente organo dell'Ente con la quale si dispone del bene, rogito notarile - quando necessario - e, con riferimento all'alienazione dei beni immobili e/o beni mobili di valore storico artistico, perizia asseverata dei medesimi) di dismissione, alienazione o trasformazione di beni immobili, titoli, beni mobili di rilevante valore, mobili storico artistici o il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento o garanzia sui beni costituenti patrimonio disponibile dell'ente.

FONDAZIONI

Per quanto concerne le fondazioni, ferma restando la competenza regionale allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e alla nomina del Commissario straordinario ed escluso ogni controllo di merito sull'attività, l'esigenza di un controllo pubblico si collega

sostanzialmente alla necessità di assicurare che il patrimonio di fondazione sia effettivamente destinato allo scopo voluto dal fondatore.

Pertanto le attività di controllo previste dall'art. 25 del codice civile dovranno essere indirizzate al conseguimento di tale finalità, evidenziando che sia le attività di acquisizione di informazioni sia quelle di verifica devono essere indirizzate alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti così come definiti all'art. 25 del codice civile, e preordinata ad evitare scostamenti dal fine statutario. Si esclude, pertanto, ogni attività ispettiva.

Dalla lettura coordinata dell'art. 25 del codice civile, dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 207/2001 e dell'art. 29, comma 2, della L.R. 12/2017, si ritiene che la previsione normativa relativa all'invio al PM per l'azione di annullamento di cui all'art. 23 del codice civile si riferisca alle sole associazioni, in quanto nel caso di fondazioni il potere di annullamento degli atti compete all'autorità governativa. L'azione di cui all'art. 23 del codice civile è, infatti, un'azione prevista specificamente per le associazioni.

Si richiama, infine, il disposto di cui all'art. 29, comma 1bis e 2, della L.R. 12/2017 con riferimento ai controlli sull'utilizzo del patrimonio, nell'ambito dei quali viene introdotta, dall'intervento legislativo regionale effettuato con la L.R. 25/2021, citata in premessa, l'autorizzazione della Regione relativamente agli atti che incidono sul patrimonio indisponibile delle fondazioni.

Alla luce di quanto sopra, con riferimento alle fondazioni, si configurano per la Regione i seguenti interventi:

- l'annullamento, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, delle deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché di quelle di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali, ove le deliberazioni si ritengano in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto;
- il controllo e la vigilanza sull'amministrazione; la nomina e la sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione o nello statuto non possono attuarsi; lo scioglimento dell'amministrazione e nomina di un commissario straordinario qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori della fondazione;
- l'autorizzazione relativamente agli atti di disposizione del patrimonio indisponibile come descritto nella parte sotto riportata dedicata all'utilizzo del patrimonio.

Nell'esercizio delle funzioni di controllo, il Settore Programmazione socio-assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e qualità, competente in materia di controlli sulle IPAB privatizzate, acquisisce i dati degli amministratori in carica, iscritti nel Registro delle persone giuridiche private, dall'Ufficio regionale, incardinato nel Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, competente alla tenuta del suddetto Registro.

Nel caso in cui emerga la necessità di effettuare ulteriori verifiche o approfondimenti in merito alla regolare composizione dell'organo amministrativo, il Settore Programmazione

socio-assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e qualità acquisirà dall'Ufficio competente alla tenuta del citato Registro la documentazione relativa all'organo amministrativo.

Qualora i suddetti dati e documentazione non siano stati depositati, saranno richiesti alle fondazioni. A tal proposito, si ricorda che costituisce obbligo per le fondazioni richiedere, tempestivamente, all'Ufficio competente alla tenuta del Registro regionale delle persone giuridiche private l'annotazione dei nominativi degli amministratori in carica, con indicazione di quelli cui è attribuita la rappresentanza (art. 4 DPR 361/2000).

Per le finalità sopra esposte, le Fondazioni dovranno trasmettere:

Entro 30 giorni dall'approvazione:

1. copia del bilancio preventivo con relativo verbale di deliberazione.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo:

1. **relazione sull'attività svolta e sul patrimonio** sottoscritta dal legale rappresentante. La relazione dovrà fare riferimento al rispetto delle finalità statutarie, alle azioni messe in atto, alle risorse umane impiegate, ai beneficiari e alle eventuali situazioni di criticità rilevate. La relazione sull'attività, nel caso di enti che esercitano attività scolastiche deve essere riferita all'anno scolastico, nel caso di enti che svolgono altre attività deve essere riferita all'anno solare antecedente. Per quanto riguarda il patrimonio, nella relazione si dovrà specificare se vi sono state o meno variazioni nella composizione del patrimonio immobiliare o mobiliare della fondazione rispetto a quanto risultante dall'ultima comunicazione effettuata alla Regione Piemonte. In caso di variazioni nella suddetta composizione del patrimonio si dovranno specificare le modifiche intervenute;
2. copia del bilancio consuntivo con relativo verbale di deliberazione;
3. copia della relazione dei revisori legali;
4. copia della relazione della società di revisione contabile eventualmente nominata dagli organi amministrativi della fondazione.

In sede di prima applicazione delle presenti linee guida ed entro 30 giorni dalla richiesta del competente Settore regionale:

- **inventario** aggiornato dei beni immobili e mobili suddivisi tra indisponibili e disponibili.

Si fa presente, infine, che la Regione ha pieno titolo a richiedere ed ottenere dalle fondazioni eventuali altre informazioni e documentazione necessarie all'esercizio dell'attività di controllo.

Si evidenzia, infine, che il mancato inoltro della documentazione sopra citata o la mancata risposta alle richieste di integrazione o di informazioni può costituire presupposto per l'esercizio dei poteri di commissariamento quando, in conseguenza di tale comportamento, sia seriamente ostacolata l'attività di controllo e vi siano ragioni per ritenere la sussistenza di attività non conformi allo statuto, allo scopo della fondazione o alla legge. Il

commissariamento è preceduto, salvo i casi di particolare urgenza, da diffida all'ente a conformarsi alla normativa vigente, nonché alle disposizioni statutarie.

L'esercizio dei poteri di cui all'articolo 25 del Codice Civile presuppone, comunque, la preventiva audizione degli amministratori della fondazione interessata, quando ciò sia possibile, e viene realizzato attraverso deliberazione della Giunta Regionale.

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE/TRASMISSIONE DEGLI ATTI DI "DISPOSIZIONE" DEL PATRIMONIO DELL'ENTE.

Premessa

Nell'ambito delle funzioni di controllo sopra descritte, le Fondazioni devono trasmettere la documentazione relativa all'utilizzo del patrimonio come di seguito descritto.

Patrimonio

L'art. 29, comma 1bis, della L.R. 12/2017 pone a carico delle Fondazioni nate a seguito di riordino da IPAB una serie di vincoli e prescrizioni:

a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato nello Statuto e Tavola di fondazione, esclusivamente per finalità sociali;

b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico per i quali vigono le prescrizioni in tema, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

c) indisponibilità dei beni espressamente destinati allo svolgimento delle attività statutarie;

d) obbligo di trasmissione dell'atto definitivo di dismissione, alienazione o trasformazione di beni immobili, titoli, beni mobili di rilevante valore, beni mobili storico artistici o di trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento o garanzia sui beni costituenti patrimonio disponibile dell'ente alla struttura regionale competente per materia;

e) divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della struttura regionale competente, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili, alla cessione di titoli, alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi relativamente ai beni costituenti patrimonio indisponibile dell'ente, salvo che ciò risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali con esclusione di destinazione dei proventi al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio.

Caratteristiche dei beni interessati dalla procedura

La struttura regionale competente in tema di vigilanza e controllo pubblico delle Fondazioni in passato IPAB rilascia apposita autorizzazione alla dismissione dei seguenti beni costituenti patrimonio indisponibile dell'Ente:

- beni immobili;
- beni mobili di valore storico e/o artistico;

- titoli;
- beni mobili di valore rilevante.

Condizioni e casi di esclusione dei beni interessati dalla procedura

La disposizione dei beni in questione è condizionata:

a) dalla natura del bene: i beni non devono essere direttamente destinati ed impiegati per il perseguimento delle finalità statuarie (per quest'ultimi, infatti, vige il divieto assoluto di disponibilità ferma restando la possibilità di reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità);

b) dalla finalità che ne giustifica la disposizione, sicché possono essere utilizzati per:

- fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento e/o il miglioramento del patrimonio indisponibile dell'Ente;
- potenziare e/o migliorare le attività istituzionali dell'Ente.

E', comunque, esclusa la destinazione dei proventi di tali atti dispositivi per il finanziamento delle spese di parte corrente o per la copertura di eventuali disavanzi di bilancio.

Termini e Responsabile del procedimento amministrativo di autorizzazione

I termini di conclusione del procedimento di autorizzazione *de quo* sono di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione (mod. B1).

L'autorizzazione è concessa o negata entro il termine di 60 giorni dalla ricevuta comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con la quale venga manifestata l'intenzione di disporre del patrimonio dell'Ente (quest'ultima dovrà essere inoltrata alla Regione Piemonte entro il termine di 30 giorni dall'assunzione della medesima), salvo il caso in cui la struttura regionale competente faccia richiesta di ulteriori chiarimenti e/o integrazioni, nel qual caso il termine *de quo* rimarrà sospeso per trenta giorni ovvero fino alla data di ricezione dei chiarimenti e/o integrazioni. Gli atti di manifestazione dell'intenzione di disporre del patrimonio come sopra descritto, non potranno tradursi in atti definitivi se la struttura regionale competente in materia di vigilanza si oppone in quanto risultano gravemente pregiudizievoli per le attività istituzionali dell'Ente. In questo caso, il responsabile della struttura regionale adotta un provvedimento motivato di diniego entro i termini di cui sopra. Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore del Settore della Direzione Regionale competente per materia (attualmente il Dirigente del Settore A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità della Direzione A1400A - SANITÀ E WELFARE).

Operano integralmente nel procedimento in questione le disposizioni di cui alla L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"

Documenti da produrre ai fini dell'autorizzazione:

- **istanza in bollo (modello allegato sotto la lettera B1)**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, volta ad ottenere l'autorizzazione alla alienazione o trasformazione di beni costituenti patrimonio indisponibile dell'ente o alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi.

Allegati all'istanza:

- copia della/e deliberazione/i del competente organo dalla quale risulti:
 - la manifestazione dell'intenzione di procedere alla disposizione del patrimonio dell'Ente (dismissione, trasformazione e/o alienazione di beni dell'Ente trasferimento a terzi di diritti reali di godimento e/o alla costituzione di diritti reali di garanzia sui beni dell'Ente costituenti patrimonio indisponibile);
 - il contestuale reinvestimento dei relativi proventi e la necessità di disporre della dotazione patrimoniale in quanto risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali;
- perizia asseverata in caso di alienazione di immobili, beni mobili di rilevante valore, beni mobili storico artistici.

Patrimonio disponibile

La lettera d) dell'articolo 29, comma 1 bis sopra riportato, prevede l'obbligo di trasmissione dell'atto definitivo di dismissione, alienazione o trasformazione di beni immobili, titoli, beni mobili di rilevante valore, mobili storico artistici o il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento o garanzia sui beni costituenti patrimonio disponibile dell'ente alla struttura regionale competente per materia. Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

▪ Entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto dispositivo trasmetterà:

- copia degli atti definitivi (deliberazione dell'organo amministrativo con la quale si dispone del bene, rogito notarile - quando necessario - e, con riferimento all'alienazione dei beni immobili e/o beni mobili di valore storico artistico, perizia asseverata dei medesimi) di dismissione, alienazione o trasformazione di beni immobili, titoli, beni mobili di rilevante valore, mobili storico artistici o il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento o garanzia sui beni costituenti patrimonio disponibile dell'ente.

Modello istanza da compilare su carta intestata dell'Ente

Marca da Bollo
(salvo esenzioni di legge)

Regione Piemonte
Direzione Sanità e Welfare
Settore Programmazione socio-assistenziale
e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità
Via Bertola 34
TORINO

PEC: programmazione socioassistenziale@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: istanza di autorizzazione degli atti di dismissione del patrimonio indisponibile (articolo 29, comma 1bis lett. E, della LR 12/2017).

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a il.....
nella sua qualità di e legale rappresentante dell'Associazione/Fondazione
.....con sede inProv....., Via....., in conformità con
quanto disposto dall'art. 29, comma 1bis lett. E, della L.R. 12/2017 e dalla relativa disciplina di
attuazione

CHIEDE

l'autorizzazione alla alienazione o trasformazione di beni costituenti patrimonio indisponibile dell'ente o alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi (**specificare la fattispecie**) per le seguenti finalità:

- fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento e/o il miglioramento del patrimonio indisponibile dell'Ente;
- potenziare e/o migliorare le attività istituzionali dell'Ente.

(indicare la/le finalità)

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il referente è il sig./sig.ra

Tel.....

Si inviano in allegato alla presente istanza:

- copia della/e deliberazione/i del competente organo dalla quale risulti:
 - a) la manifestazione dell'intenzione di procedere alla disposizione del patrimonio dell'Ente (dismissione, trasformazione e/o alienazione di beni delle aziende e/o al trasferimento a terzi di diritti reali di godimento e/o alla costituzione di diritti reali di garanzia sui beni dell'Azienda costituenti patrimonio indisponibile);
 - b) il contestuale reinvestimento dei relativi proventi e la necessità di disporre della dotazione patrimoniale in quanto risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di

reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali;

- perizia asseverata in caso di alienazione di immobili, beni mobili di rilevante entità, beni mobili storico artistici.

- copia della marca da bollo annullata dalla quale si evinca il numero identificativo;

- copia del documento d'identità in corso di validità.

Dichiara altresì:

- che la marca da bollo dovuta per l'istanza non è stata, né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento;

- di essere a conoscenza che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione per le finalità inerenti al procedimento avviato con la presente istanza; che i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento UE 2016/279.

Data _____

FIRMA DEL DICHIARANTE
